

A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE ALL'ALBO

LORO SEDI

Oggetto: Contratti in corso tra enti territoriali ed aziende affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate e COVID19. Quesiti.

La pandemia mondiale dichiarata dall'OMS è un evento non bellico, senza precedenti nella storia contemporanea, che ha dato luogo a due emergenze: una sanitaria e l'altra economica.

La crisi dei contratti in corso è uno degli aspetti della seconda emergenza a cui occorre dare delle risposte urgenti che riguardino sia la fase contingente sia quella immediatamente successiva.

Per rispondere ai quesiti posti da alcune aziende in merito agli impegni contrattuali assunti con i Comuni, è agevole affermare che non è possibile ravvisare in questo contesto alcuna responsabilità contrattuale per inadempimento a causa della pandemia e del rispetto delle misure di contenimento contenute nel decreto-legge "Cura Italia".

L'art. 91 del decreto prevede che "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

La previsione suddetta rafforza l'esonero della responsabilità del debitore per causa di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta delle prestazioni non imputabile al contraente, previste dal codice civile, che costituisce una fonte diversa di esonero in quanto impone al debitore l'onere di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile. In questo contesto emergenziale per pandemia non vi è bisogno di alcuna prova in quanto l'inadempimento è determinato da un fattore endogeno fin troppo evidente, oltre che da una specifica e correlata disposizione legislativa.

Ciò detto, poiché nel caso in esame si tratta più propriamente di una impossibilità sopravvenuta della prestazione di natura temporanea

determinata da un evento sopravvenuto, imprevedibile e straordinario, sorge il quesito sul destino del contratto, ovvero se esso debba dichiararsi risolto o se debba essere rinegoziato con novazione oggettiva dell'accordo.

Trattandosi di una situazione del tutto nuova, che non trova alcuna regolamentazione specifica, né nel nostro ordinamento né in quello comunitario, se non si vuole demandarne la soluzione al Tribunale, si devono individuare delle soluzioni pattizie in linea con il principio di buona fede e solidarietà.

Tenuto conto, inoltre, che si tratta di una impossibilità sopravvenuta avente i caratteri della temporaneità e della non definitività, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali è l'unica strada perseguibile proprio per dare al servizio pubblico quella continuità necessaria ad assicurare la ripresa delle attività, una volta cessata l'emergenza.

In conclusione, con riserva di ritornare sull'argomento in prosieguo, le aziende concessionarie del servizio di accertamento e riscossione delle entrate, fin quanto durerà la pandemia e la sospensione delle attività loro delegate, sono esonerate dagli obblighi contrattuali per le ragioni innanzi prospettate. Pertanto, non sono tenute a versare canoni corrispettivi e minimi garantiti, né devono assicurare servizi data la natura non essenziale di quelli affidati. Finita la pandemia e scaduti i provvedimenti che sospendono le attività, poiché saranno verosimilmente i Comuni a disciplinare con norma regolamentare (e con delibera della Giunta) scadenze e pagamenti, si dovrà, d'intesa con essi, rinegoziare i contratti in ragione degli effetti prodotti dai provvedimenti di urgenza adottati.

Roma, 6 aprile 2020.

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto

